



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

PARERI

Voce: Turismo, sport e spettacolo.

Estremi del Parere:	Prot. 25177/153.11.2013 del 05 novembre 2013 - Applicabilità o meno dell'art. 2 L. n. 248/2006 alle tariffe professioni turistiche ex L.r. n. 8/2004 e L.r. n. 28/1996.
Massima / Absract:	Un contrasto con la regola posta dal legislatore nazionale, art. 2 DL 223/2006 come convertito dalla L. 248/2006, è rilevabile solo con riferimento alla norma regionale che disciplina le tariffe da applicare per le attività di guida turistica, guida ambientale-escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea in termini di fissazione di minimi obbligatori (art. 10 L.r. 8/2004). E' appena il caso di rammentare in via generale come nella materia delle professioni, la Regione dispone, ex art. 10 della L.C. 3/2001, della stessa competenza legislativa concorrente attribuita ex art. 117 Cost. alle regioni a statuto ordinario onde per cui è come queste esposta all'effetto abrogativo implicito che le norme statali sopravvenute recanti un principio fondamentale producono sulle norme regionali incompatibili. Con specifico riferimento al caso in esame valore fondamentale riveste l'orientamento espresso dalla Consulta con sentenza n. 443/2007 confermata poi dalla sentenza n. 219/2012. Pertanto per effetto dell'abrogazione disposta dall'art. 2, c. 1, lett. a) del D.L. 223/2006 la norma regionale che prevede l'adozione con decreto assessoriale di tariffe minime obbligatorie non può più trovare applicazione, fermi restando i successivi interventi legislativi volti a riordinare la materia tariffaria <i>de qua</i> nei limiti consentiti alla fonte regionale.
Note / Riferimenti Normativi	Art. 2 L. n. 248/2006 - L.r. n. 8/2004 - L.r. n. 28/1996

Redattore: Valli

